

**DELIBERA N. 34/2023/DEF**

**XXX XXX/RETELIT S.P.A.  
(GU14/608119/2023)**

**Il Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Corecom Lombardia dell'8/09/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Corecom Lombardia, sottoscritta in data 20 febbraio 2023;

VISTA la delibera del Corecom Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXX XXX del 16/05/2023 acquisita con protocollo n. 0131260 del 16/05/2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

La società XXXX XXXX (da qui in avanti, per brevità, anche solo l'Istante) lamenta la mancata gestione, da parte dell'operatore Retelit S.p.a. (da qui in avanti, per brevità, anche solo l'Operatore), della disdetta inviata in data 22 dicembre 2022, con l'illegittima prosecuzione della fatturazione. Chiede, conseguentemente, la chiusura del rapporto contrattuale e il rimborso (con emissione di note di credito) delle fatture di febbraio e marzo 2023, per complessivi € 4.392,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

Con memoria ritualmente depositata in data 12 luglio 2023, l'Operatore contesta integralmente tutto quanto dedotto in istanza dalla Società XXX XXX. In particolare, rappresenta quanto segue:

- in via preliminare, l'Operatore eccepisce l'inammissibilità e l'improcedibilità di eventuali richieste avanzate nel formulario GU14/14/608119/2023 che non siano coincidenti con quelle formulate nell'istanza di conciliazione;
  - nel merito, Retelit afferma di avere rispettato quanto contrattualmente previsto dall'art. 7.1 delle condizioni contrattuali, dove si legge che "la durata contrattuale decorre dalla data di attivazione e si prevede un rinnovo automatico alla scadenza salvo disdetta da inviarsi entro 90 gg.";
  - quanto rilevato era già stato evidenziato nel corso del tentativo di conciliazione e comunicato a parte istante con PEC del 20/03/2023;
  - la disdetta del 22/12/2022 non è stata inviata da XXX XXX ai sensi di quanto pattuito nel contratto, ovvero nel concordato termine di 90 giorni prima della sua scadenza. Per questo motivo i servizi si sono rinnovati automaticamente per un anno. Pertanto, le fatture emesse da Retelit per i servizi oggetto di rinnovo risultano pienamente legittime e nessuno storno è dovuto.
- Per tutto quanto esposto, l'Operatore chiede il rigetto integrale dell'istanza.

### **3. Motivazione della decisione**

In linea generale, l'istanza presenta i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi, di cui alla Delibera 203/18/CONS e ss. mm. e ii.

Preliminarmente, si rileva che le contestazioni e le richieste inserite nell'istanza qui in decisione corrispondono pienamente a quelle oggetto del precedente tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nel merito, le richieste della parte istante non possono che essere rigettate.

L'istante lamenta la mancata gestione, da parte dell'Operatore Retelit, della disdetta inviata il 22 dicembre 2022 in relazione ai servizi da questo già forniti presso le sedi

della società.

Tuttavia, dalla documentazione in atti e da quella contenuta nel fascicolo relativo alla precedente procedura per il tentativo di conciliazione (UG/587593/2023), tale contestazione non risulta fondata.

In linea generale, va evidenziato che nel caso in esame non trova applicazione la disciplina dettata in materia di recesso dall'art. 1, comma 3, D.L. 7/2007 (c.d. Decreto Bersani), atteso che il contratto stipulato tra le società Retelit e XXX XXX non può essere considerato "contratto per adesione" per gli effetti di cui alla norma testé citata; come si evince dalla proposta economica che ne costituisce parte integrante, esso è stato predisposto a seguito di trattativa e confronto tra le parti, al fine di meglio soddisfare le esigenze del cliente da parte dell'Operatore.

Ciò premesso, si rileva innanzi tutto che dalla copia delle e-mail di attivazione contenenti i dettagli dei servizi forniti dall'Operatore (c.d. "Modelli di Rilascio"), emerge che in data 28 gennaio 2020 e 13 febbraio 2021 sono stati attivati i servizi di connettività forniti da Retelit rispettivamente presso le sedi di XXXXXXXX e di XXXXXXXX della XXX XXX. I contratti, prodotti dall'Operatore in copia, avevano durata triennale con la possibilità di continui rinnovi taciti di 12 mesi, salvo disdetta/recesso da inviare entro 90 giorni dalla prima scadenza o da quella successiva al rinnovo. Secondo quanto previsto dagli artt. 8.7 e 8.10 del c.d. Master Agreement sottoscritto dalle parti e presente al fascicolo documentale, "in ogni caso di risoluzione e/o comunque cessazione degli effetti del contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna parte maturati prima della data della risoluzione e/o comunque cessazione degli effetti del contratto, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per contratto" e "In caso di risoluzione e/o di recesso e/o comunque cessazione degli effetti di un Accordo Operativo rimarranno pienamente valide tutte le obbligazioni di pagamento del Cliente dei Corrispettivi maturati in base all'Accordo Operativo stesso".

Da quanto provato dall'Operatore attraverso la documentazione prodotta, e non contestato dalla parte istante, è possibile dunque affermare che la prima scadenza naturale dei contratti attivati da Retelit fosse il 28 gennaio 2023, per la sede di XXXXXXXX, e il 13 febbraio 2024 per la sede di XXXXXXXX.

La XXX XXX, come si evince dal testo della pec presente in atti, ha inviato all'Operatore la propria "Richiesta di disdetta servizio Connettività Internet Simmetrica in Fibra Ottica per le sedi di XXXXXXXX (XX) Via XXXXXXXX e di XXXXX XXXXXXX (XX) Via XXXXXXXXXX" in data 22 dicembre 2022, dunque oltre il termine di preavviso di 90 giorni contrattualmente previsto.

Ne consegue che, alla luce delle pattuizioni poco sopra richiamate, i contratti si sono comunque rinnovati tacitamente alla prima scadenza per i 12 mesi successivi, legittimando l'Operatore a proseguire nella fornitura dei servizi e nella relativa fatturazione.

Pertanto, non è possibile affermare la responsabilità della società Retelit per la mancata gestione della disdetta e l'illegittima emissione di fatture alla stessa successive; nessun rimborso, con relativa emissione di note di credito, potrà dunque essere riconosciuto in favore della società istante (che fra l'altro non ha fornito prova dell'avvenuto

pagamento), le cui richieste non potranno che essere rigettate.

### **DELIBERA**

1. Si rigetta integralmente l'istanza presentata dalla società XXX XXX nei confronti dell'Operatore Retelit.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 8 settembre 2023

IL PRESIDENTE